

## I DIRITTI DI SEGRETERIA

Recentemente i diritti di segreteria, relativamente alla spettanza e al riparto tra segretari e vicesegretari, sono stati oggetto di due distinte disposizioni: a) l'art. 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003, stipulato il 22 febbraio 2006; b) l'art. 11 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2004-2005, stipulato il 9 maggio 2006. Però, mentre l'art. 25 del CCNL della dirigenza si limita a stabilire che ai dirigenti incaricati delle funzioni di vicesegretario, secondo l'ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria (di cui all'art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione, senza entrare nel merito del riparto tra segretario e vicesegretario, l'articolo 11 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali entra nel merito del riparto dei diritti spettanti al segretario ed al vicesegretario, modificando

il sistema vigente. Infatti, l'art. 11 stabilisce che la percentuale di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario, prevista dall'art. 41, comma 4, della legge n.312 del 1980, costituisce l'importo massimo che può essere erogato dall'ente a titolo di diritti di rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per l'ente medesimo; tale limite è sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari. Non può essere così. Il c.d. "diritti di segreteria", di cui all'art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, infatti, ai sensi dell'art. 41, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono attribuiti al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento. Da sempre questa norma è stata interpretata e applicata prevedendo che al vicesegretario, senza attingere al fondo del terzo, per la effettiva sostituzione, spettassero, analogamente a quanto previsto per il segretario, i diritti di segreteria nella misura di un terzo del suo stipendio, con la differenza che al vicesegretario spettassero i diritti di segreteria per l'effettivo periodo di sostituzione del segretario. Pertanto bisogna prevedere che con il nuovo contratto dei segretari questo venga chiarito, riaffermando quello che la

giurisprudenza ha stabilito in modo preciso e puntuale.

## **Art.**

### **diritti di segreteria**

Al segretario, secondo l'ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria di cui all'art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 per gli adempimenti posti in essere.

2. La percentuale di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario, prevista dall'art. 41, comma 4, della legge n.312 del 1980, costituisce l'importo massimo che può essere erogato al segretario dall'ente a titolo di diritti di rogito.

3. Al vicesegretario spettano, in aggiunta a quelli di cui al secondo comma, i diritti di segreteria previsti dal relativo contratto collettivo di lavoro.